



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Affari Generali

Prot. n. 4762

Mezzolombardo, 3.10.2023

Rif.n. 9274

Ai consiglieri della lista
FUTURO INSIEME
CRESCERE INSIEME

Via Pitre

OGGETTO: Interrogazione sui criteri di assegnazione baita Zorzi

In risposta all'interrogazione dd. 13.09.2023 assunta a Protocollo al n. 9274 si precisa quanto segue

PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 dd. 18.12.2017, è stato integrato il regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali (titolo 7 bis) con gli articoli dal 43 bis al 43 decies, per introdurre le norme di utilizzo della Baita Zorzi in località Pra Grant – Monte Fausior.

In data 29.12.2017 i gruppi di minoranza all'interno del Consiglio comunale dell'epoca presentavano opposizione alla delibera ritenendo i punti b) e c) dell'art. 43 co. 1 del suindicato regolamentoasseritamente limitativo del diritto di tutti i cittadini residenti nel Comune al godimento di quel bene pubblico; chiedevano pertanto una revisione dell'articolo espungendo quello che, per gli stessi consiglieri di minoranza, rappresentava un privilegio per una sola parte della cittadinanza.

Attesa l'opposizione pervenuta, la Giunta Comunale con comunicazione dd. 28.03.2018 prot. 3538 informava i capigruppo consiliari dell'epoca dell'intenzione di accogliere le osservazioni svolte e proporre la modifica del testo dell'art. 43 ter del regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali, successivamente approvata con la delibera del consiglio comunale n.16 dd. 12.04.2018 recante, quale dispositivo, l'attuale formulazione della norma.

Ai sensi dell'art. 43 ter del Regolamento del Comune di Mezzolombardo – Norme di utilizzo della BAITA ZORZI in località Pra Grant (Monte Fausior) rubricato "Richiesta d'uso":

"1. La baita sarà concessa in uso a:

- a) Associazioni e comitati, con sede nel Comune di Mezzolombardo;
- b) Persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, risultino residenti nel Comune di Mezzolombardo da almeno 10 (dieci) anni;



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Affari Generali

c) Persone fisiche che abbiano avuto nel passato la residenza nel Comune per almeno 20 (venti) anni consecutivi.

(...)

3. Eventuali richieste provenienti da soggetti diversi rispetto a quelli indicati al comma 1) saranno valutate caso per caso dalla Giunta Comunale"

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI RISPONDE COME DI SEGUITO

Preliminarmente, non può condividersi quanto riportato nel primo capoverso dell'interrogazione circa la presunta necessarietà del requisito di 10 anni di residenza per ottenere il permesso di usufruire della baita comunale.

La residenza decennale non è, alla luce della formulazione del comma 3 dell'articolo 43 ter, requisito necessario a tal proposito. Le richieste non pervenute da associazioni e comitati della borgata, così come quelle provenienti da persone prive dei requisiti di cui ai punti b) e c) del comma 1 del summenzionato articolo non sono, di per sé solo, ritenute prive di valore e dunque dichiarate inammissibili, bensì analizzate singolarmente dalla Giunta Comunale.

La Giunta, come previsto al comma 3, è chiamata ad esprimersi ogni qualvolta pervengano richieste di utilizzo non rientranti nei punti a), b) e c) del comma 1, valutando se queste domande, nel merito, siano da ritenersi meritevoli di accoglimento.

Diversamente ragionando, ovvero limitando l'utilizzo della struttura ai soli richiedenti che rispecchiano i requisiti ai punti a), b) e c), del comma 1 dell'art. 43, si avrebbe una ingiustificata limitazione alla possibilità di utilizzo del bene. Ciò risulterebbe, oltre che privo di ogni logica ed equità (non dando la possibilità di fruire di un bene pubblico a un cittadino della borgata), anche contrario alla ratio della previsione regolamentare.

Il disposto di cui all'art. 43 ter, sin dalla sua scrittura, ha introdotto un criterio preferenziale basato sull'anzianità di residenza del richiedente per dare modo, vista anche la storicità e il richiamo tradizionale della località in cui la baita è sita, di far godere di questo bene pubblico la popolazione più affezionata al monte Fausior. La motivazione di questo criterio preferenziale risiede nella volontà di questa Amministrazione, così come di quella precedente che ha approvato l'articolo oggetto della presente interrogazione, di permettere a coloro i quali con frequenza, affezione e spirito di appartenenza, intendano trascorrere alcuni giorni nella località boschiva della borgata. Tuttavia, nulla preclude ai soggetti privi dei requisiti richiesti, di presentare richiesta per l'utilizzo della baita. La Giunta Comunale più volte, in questi anni, ha deliberato sul permesso di utilizzo della struttura in favore di soggetti non rientranti tra quelli in possesso di residenza decennale, di associazioni non appartenenti alla borgata, così come concedendo l'utilizzo a persone e gruppi non residenti a Mezzolombardo.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il requisito della residenza ultradecennale nel Comune di Mezzolombardo o quello dell'aver quivi risieduto in passato per almeno vent'anni, se letto in combinato con la clausola di riserva prevista al comma 3, non può ritenersi



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Affari Generali

discriminatorio o limitativo della possibilità di fruire di un bene pubblico ai danni dei cittadini residenti da minor tempo, attesa la possibilità prevista in capo alla Giunta comunale di vagliare ogni singola e specifica richiesta pervenuta all'Ufficio deputato.

Cordiali saluti



L'ASSESSORE ALLE FORESTE
dott. Matteo Pellegatti

MP/pt

O:\Segreteria\Sindaco\anno 2023\interrogazioni\interrogazione baita zorzi 9274.doc

